

F.to: Roberto Fazioli  
(L.S.) Daniela Cardarelli notaio

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 5460/3825 REP.

## STATUTO ADIGE SERVIZI SRL

### TITOLO I

#### ARTICOLO 1

#### COSTITUZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "**ADIGE SERVIZI S.R.L.**".

La società svolge le attività di cui all'art. 4 del presente statuto utilizzando le modalità dell'affidamento diretto "in house" nell'interesse dei soci che detengono interamente il capitale sociale.

#### ARTICOLO 2

#### SEDE

La sede legale della società è nel Comune di Anguillara Veneta. Nell'ambito del territorio dei soci, l'organo amministrativo può istituire sedi secondarie, filiali ed uffici. Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

#### ARTICOLO 3

#### INDIRIZZI E CONTROLLO

La società manterrà la partecipazione del capitale sociale interamente in capo a soggetti pubblici, verso i quali si realizza la parte più importante della propria attività. Nella forma societaria prevista il capitale di rischio corrisponde al valore nominale del capitale versato.

In aggiunta alle convocazioni previste dalla legge il Presidente del consiglio di amministrazione o amministratore unico relazionerà ai soci sulla pianificazione delle attività e sull'attività svolta, ovvero:

- trasmette il Piano Operativo annuale di sviluppo della società per l'anno successivo.

Il Piano Operativo è costruito sulla base degli indirizzi e obiettivi forniti dai soci che propongono eventuali variazioni o emendamenti; il Piano Operativo è illustrato ai soci e successivamente approvato ai sensi dei successivi artt. 9 e 16;

- trasmette la relazione illustrativa sull'andamento della gestione della società relativi al primo semestre d'esercizio, per un raffronto con i dati previsionali; tale relazione sarà illustrata per consentire eventuali azioni correttive da intraprendere nei periodi successivi;

- con cadenza trimestrale il Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore unico invierà una relazione ai soci circa l'andamento della società.

Se richiesto dall'assemblea, il presidente, l'amministratore unico o un membro del consiglio di amministrazione della società, all'uopo delegato, parteciperà con funzioni referenti alla seduta del Consiglio Comunale della Giunta Comunale o delle commissioni consiliari dei soci.

Tutti i documenti inviati dalla società ai soci saranno disponibili e visionabili presso la Segreteria da parte dei Consiglieri di ciascun ente socio.

#### ARTICOLO 4

#### OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto la gestione di servizi pubblici e del patrimonio degli enti soci perseguendo finalità di mantenimento, incremento e miglioramento della qualità delle infrastrutture e dei servizi sul territorio.

La Società, in conformità alla legislazione vigente, ha per oggetto lo svolgimento delle attività che soddisfano bisogni di interesse generale, con particolare riferimento alle attività cosiddette strumentali alle esigenze degli enti soci.

In particolare la società può svolgere le attività di:

- la produzione e/o l'acquisto, la distribuzione e la vendita di energia termica ed elettrica, lo studio, pianificazione e realizzazione di impianti di produzione e di reti di distribuzione di energia da fonti convenzionali e da fonti rinnovabili, la manutenzione ordinaria e straordinaria di reti ed impianti, la gestione di contratti di acquisto e vendita di energia termica ed elettrica, nelle forme consentite dalla legge; la gestione delle utenze e sviluppo di servizi integrati; lo studio, pianificazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione combinata di calore ed energia elettrica e di impianti di teleriscaldamento;
- la gestione di farmacie, ovvero la distribuzione intermedia a farmacie pubbliche e private nonché alle Aziende USL ed a case di cura; l'erogazione di ogni altro prodotto o servizio collocabile per legge attraverso il canale della distribuzione al dettaglio o all'ingrosso nel settore farmaceutico o parafarmaceutico; l'informazione, l'educazione sanitaria, l'aggiornamento professionale e la ricerca anche mediante forme dirette di gestione; la dispensazione e la distribuzione delle specialità medicinali anche veterinarie e dei preparati galenici officinali e magistrali, omeopatici di erboristeria, e dei prodotti di cui alla tabella dell'allegato 9 del D.M. 375 del 4.8.1998 e successive modificazioni; la vendita al pubblico dei prodotti parafarmaceutici, dietetici, integratori alimentari ed alimenti speciali, cosmetici e per l'igiene personale; la fornitura di materiale di medicazione, di presidi di natura medicochirurgici, di reattivi e diagnostici;
- individuazione, progettazione, realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione, dei cimiteri, compresa la loro custodia, pulizia e le operazioni connesse, quali tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni, impianti di cremazione; gestione delle concessioni e relative riscossioni, comprese l'impiantistica e l'illuminazione votiva;
- gestione degli impianti d'illuminazione; manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee di pubblica illuminazione; individuazione, progettazione e realizzazione degli interventi, compresi i nuovi impianti, con verifica dei livelli di sicurezza e della qualità delle prestazioni; interventi per lo sviluppo delle tecniche finalizzate ad un utilizzo razionale, efficiente ed economico dell'energia elettrica;
- gestione del servizio pubblico di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle relative infrastrutture, ivi compresa l'individuazione e la progettazione degli interventi, la verifica e l'incremento dei livelli di sicurezza; manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale; individuazione, progettazione e realizzazione di nuovi impianti, anche semaforici; la realizzazione e/o l'esercizio di sistemi per la gestione del traffico e per la sosta dei veicoli;
- individuazione, progettazione, realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione, del verde pubblico (parchi, giardini, viali, aiuole, ecc.), compresi controlli ed interventi fitosanitari, interventi di conservazione e valorizzazione, cartellonistica e segnaletica connessa;
- manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale, definizione e realizzazione di nuovi impianti anche semaforici; la realizzazione e/o l'esercizio di sistemi per la gestione del traffico e per la sosta dei veicoli; interventi di sgombero neve e/o connessi a calamità atmosferiche ed alla sicurezza della circolazione in generale;

- gestione del servizio di trasporto pubblico;
- la gestione di manifestazioni fieristiche e culturali;
- la gestione utenze e tariffa servizio: attività di sportello, fatturazione e riscossione;
- la gestione e sviluppo delle reti di telecomunicazione, la realizzazione e gestione di servizi informativi territoriali, la fornitura di servizi nel settore delle telecomunicazioni;
- progettazione, direzione lavori ed esecuzione opere relative a infrastrutture e patrimonio pubblico del territorio di riferimento;
- individuazione, valorizzazione, progettazione, realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare di proprietà dei Comuni, adeguamento, gestione, di servizi e strutture pubblicitari; compresa la riscossione dell'imposte per l'utilizzo di spazi pubblici, insegne e cartellonistica privata, gestione di spazi pubblicitari ed affissioni;
- la gestione, il monitoraggio operativo, il coordinamento di tutti gli atti annessi e connessi relativi allo sportello convenzione SUAP;
- gestione amministrativa, organizzativa ed attività inerenti i servizi per la collettività, quali l'assistenza sociale e sanitaria, con riferimento anche ad assistenza domiciliare, presso ospedali, case di cura e di riposo. La società potrà stipulare convenzione con enti, sia pubblici, che privati, associazioni, cooperative, società ed inoltre prestare la propria opera e collaborazione a tutti gli enti locali, preposti ad assicurare la rete dei servizi socio – sanitario.

La società può altresì:

- svolgere qualsiasi altro servizio pubblico locale che i soci intendano affidare con apposita convenzione;
- provvedere, in quanto attività strumentale a quella principale, anche in collaborazione con altri soggetti, imprese o istituti di ricerca, a studi, iniziative, ricerche al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie dei settori, ivi compresa la formazione professionale a favore dei Soci.

La società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati. La società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché ogni ulteriore attività utile ai propri fini.

La società può assumere partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, purché siano rispettati i principi del presente statuto.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale, ivi compresa la facoltà di concedere garanzie.

## ARTICOLO 5

### DURATA

La durata della società è stabilita a tempo indeterminato.

La società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea o per il verificarsi delle altre cause previste dalla legge.

## TITOLO II

### ARTICOLO 6

### CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale complessivo definito in base alla partecipazione dei Comuni è definito in ragione di euro 1,00 per abitante al 31 dicembre 2010 e risulta euro 31.500,00.

<b>Comune di:</b>	<b>Quota/euro</b> <b>Capitale sociale</b>	<b>% Capitale sociale</b>
- Anguillara Veneta	euro 4.644,00	14,743%
- Solesino	euro 7.178,00	22,787%
- Boara Pisani	euro 2.603,00	8,263%
- Granze	euro 1.976,00	6,273%
- Pernumia	euro 3.957,00	12,562%
- Pozzonovo	euro 3.678,00	11,676%
- San Pietro Viminario	euro 2.957,00	9,387%
- Stanghella	euro 4.507,00	14,308%

Il capitale sociale è e deve mantenersi pubblico, pertanto non produrrà effetti ogni trasferimento a soggetti diversi da enti locali, enti pubblici e società pubbliche locali.

Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte mediante conferimento di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Ai sensi dell'articolo 2481 bis del codice civile si prevede salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter, che l'aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi...."

La società può ricevere contributi in conto esercizio e in conto impianti da parte di soggetti pubblici. Inoltre può acquisire dai soci finanziamenti, costituzioni di fondi con o senza l'obbligo di restituzione, fruttiferi o infruttiferi, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

### TITOLO III ARTICOLO 7 ORGANI DELLA SOCIETÀ

Sono organi della società:

- Assemblea;
- Amministratore Unico o Consiglio di amministrazione;
- Revisore unico e/o collegio dei sindaci .

### ARTICOLO 8 ASSEMBLEA

L'assemblea decide sulle materie di competenza riservate dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti riconducibili alla logica del controllo analogo e su quelli che gli amministratori vorranno sottoporre alla sua approvazione.

In particolare sono riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea:

- l'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione del risultato d'esercizio;
- la struttura dell'organo amministrativo e la nomina dell'amministratore/i e del Presidente;
- l'approvazione degli atti di indirizzo annuali per la gestione della società elaborati dagli amministratori nominati;
- la determinazione del compenso agli organi amministrativi;
- la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore Unico;
- le decisioni in merito alla assunzione di prestiti il cui importo sia superiore del 20% del budget di previsione autorizzato;
- la pianificazione di investimenti e attività operative connesse alla gestione;

- le decisioni relative ad operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la trasformazione;
- le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma del codice civile;
- l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- l'aumento o la diminuzione del capitale sociale;
- l'alienazione di beni immobili disponibili di proprietà della società;
- l'acquisizione/dismissione di partecipazioni in altre società, nonché la costituzione e la partecipazione a società e consorzi e la loro successiva dismissione;
- la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società.

#### ARTICOLO 9

##### CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio dei soci o in territori limitrofi, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione.

Gli amministratori debbono convocare senza ritardo l'assemblea quando n'è fatta domanda scritta da tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; nella domanda devono essere indicati gli oggetti da trattare.

La convocazione dell'assemblea può essere effettuata mediante avviso comunicato ai soci, a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi, con mezzi (raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Oltre alle convocazioni previste dalla legge e dal presente statuto, l'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione:

- a) entro la fine del mese di gennaio per l'approvazione del piano Operativo annuale di sviluppo della società;
- b) entro la fine del mese di settembre di ciascun anno, per la presentazione da parte del Consiglio di Amministrazione dello stato patrimoniale e del conto economico della società relativi al primo semestre d'esercizio, unitamente alla relazione sullo stato di attuazione del piano annuale di sviluppo della società;
- c) entro i termini di legge per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente e la presentazione di un documento di rendicontazione delle attività svolte rispetto al Piano Operativo Annuale di sviluppo della società.

L'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa 2/3 del capitale sociale e minimo i 2/3 dei soci. Tutti gli amministratori e sindaci o revisori, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, i sindaci o i revisori, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

#### ARTICOLO 10

##### SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza da persona designata dagli

intervvenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea delibera in adunanza collegiale. L'assemblea assumerà tutte le proprie decisioni con la maggioranza dei voti. Per ogni decisione che riguarda l'operatività specifica di un comune socio, gli altri soci si obbligano a non ostacolare le deliberazioni relative, a patto che le scelte non producano rischi o danni alla società nel suo complesso.

#### ARTICOLO 11

##### DELEGHE

I Soci possono farsi rappresentare per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante che deve avere la qualifica di assessore o dirigente dell'ente.

#### ARTICOLO 12

##### VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e da un segretario comunale se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevole o dissenziente.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

#### ARTICOLO 13

##### ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un consiglio di amministrazione composto dai membri designati da ciascun socio, comunque nel rispetto delle norme vigenti.

I componenti designati dai Comuni hanno particolare delega per quanto riguarda la decisione del territorio di riferimento.

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, il Presidente è designato dall'Assemblea.

Gli amministratori eletti restano in carica 3 esercizi e possono essere rinominati.

La revoca o la sostituzione degli Amministratori è di esclusiva spettanza dell'Assemblea e può avvenire anche prima della scadenza naturale del mandato, liberando entrambe le parti da reciproci vincoli a partire dall'avvenuta sostituzione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 17.

I componenti del consiglio d'amministrazione che sostituiscono quelli cessati anzitempo dalla carica esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

#### ARTICOLO 14

##### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea. L'assemblea nomina inoltre un Vicepresidente che coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni.

2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e sono prese con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

3. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

#### ARTICOLO 15

##### ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione delibera in adunanza collegiale.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

In caso d'assenza del presidente, il consiglio è presieduto dal vicepresidente, se nominato, o da altro componente designato a maggioranza dai presenti.

La convocazione deve essere fatta almeno cinque giorni feriali prima della riunione mediante lettera raccomandata o telegramma o fax o posta elettronica; in caso di urgenza la convocazione dovrà essere effettuata almeno tre giorni prima, anche via telefax o posta elettronica.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio di riferimento dei soci.

Il presidente deve anche prontamente convocare il consiglio d'amministrazione quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti o dal collegio sindacale o dal revisore contabile, se nominato.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza del capitale sociale rappresentato.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono altresì valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi o il revisore se nominati.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

#### ARTICOLO 16

##### POTERI E OBBLIGHI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, salvo quelli espressamente attribuiti all'assemblea.

Il Consiglio può delegare, su autorizzazione dell'assemblea, parte delle sue funzioni ad uno o più amministratori, determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

In ottemperanza all'obiettivo di garantire un congruo indirizzo, monitoraggio e controllo da parte dell'assemblea, l'organo amministrativo si impegna a rispettare gli obblighi di pianificazione rendicontazione e controllo di cui al precedente art. 3.

#### ARTICOLO 17

##### RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società spetta al Presidente, in caso di assenza al vice Presidente, del consiglio d'amministrazione o Amministratore Unico.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori speciali o un Direttore generale con mandato della durata di tre anni rinnovabile, da scegliersi tra persone

dotate di comprovata capacità professionale ed esperienza gestionale ed amministrativa nei settori di attività propri della Società.

#### ARTICOLO 18

##### COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
2. L'assemblea assegna agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, e/o un compenso proporzionale ai risultati prefissati per l'esercizio, nonché può determinare un'indennità per la cessazione anticipata dalla carica e deliberare l'accantonamento al relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

#### ARTICOLO 19

##### REVISORE UNICO

Il controllo legale dei conti è svolto da un Revisore Unico, fatto salvo quanto previsto all'art. 2477 c.c.

Il revisore unico deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

La durata dell'incarico è pari a tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Il compenso è determinato dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

Per la revoca dell'incarico, cause d'ineleggibilità e di decadenza, si applicano le norme di legge.

#### ARTICOLO 20

##### COLLEGIO SINDACALE

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, la gestione della società sarà verificata dal Collegio Sindacale, che ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 – bis c.c..

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'Assemblea, in occasione della nomina dello stesso collegio.

Nei casi di nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dell'Assemblea d'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c..

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dell'assemblea. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.



In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

TITOLO III  
ARTICOLO 21  
BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31/12 d'ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotte le eventuali perdite di precedenti esercizi, saranno così destinati:

- almeno il 5% (cinque per cento) a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale;
- in considerazione della attività svolta dalla società, la restante parte sarà accantonata in apposita riserva, salvo che l'assemblea deliberi di destinarlo alla distribuzione a favore dei soci.

TITOLO IV  
ARTICOLO 22  
RECESSO

I soci possono esercitare il recesso nei casi e con le modalità previste dalla legge.

E' comunque fatto divieto di esercitare il recesso entro 12 (dodici) mesi dalla data di costituzione della società o, per i nuovi soci, entro 12 (dodici) mesi dall'acquisto delle partecipazioni.

In caso di recesso al socio uscente sarà restituito il valore nominale del capitale sociale da esso versato.

ARTICOLO 23  
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare nel termine di trenta giorni gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

ARTICOLO 24  
DISPOSIZIONI APPLICABILI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali applicabili in materia.

F.to: Roberto Fazioli  
(L.S.) Daniela Cardarelli notaio